

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	Pagina 1 di 1

Piano Particolareggiato in attuazione del vigente PRG, ed ai sensi della L.R. 141/97 e del PDM regionale approvato in data 29/07/04 dal Consiglio Regionale con atto 141/1. Testo integrato ai pareri di Agenzia delle Dogane, Regione Abruzzo servizio Demanio Marittimo, Regione Abruzzo Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, Servizio Genio Civile Regionale Ufficio di Teramo, Regione Abruzzo Servizio Opere Marittime, Provincia di Teramo V Settore, Capitaneria di Porto.

Adozione:	Osservazioni:	Approvazione:
Commissario ad Acta Delibera n°1 del 13/12/2007	Commissario ad Acta Delibera n°1 del 19/12/2008	Commissario ad Acta Delibera n°1 del 16/10/2009
Natura della modifica: OSSERVAZIONI ENTI		
Progettisti: Ing. Giorgio Di Pancrazio, Arch. Luigi Irelli, Arch. Roberto Olivieri		
Collaboratori: Geom. Romeo Di Stanislao, Geom. Patrizio Ragni, Geom. Aldo Nardone		
Responsabile del Procedimento: Geom. Romeo Di Stanislao		

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	Pagina 2 di 2

INDICE	
Articolo 1 - Ambito	Pag. 3
Articolo 2 – Finalità, contenuti, campo di applicazione e validità del P.D.C.M.	Pag. 3
Articolo 3 – Ambito di applicazione	Pag. 4
Articolo 4 - Utilizzazione delle aree demaniali marittime	Pag. 4
Articolo 5 - Tipologie di insediamento	Pag. 5
Articolo 6 - Consistenza delle concessioni demaniali	Pag. 5
Articolo 7 - Zonizzazione	Pag. 5
Articolo 8 - Spiagge libere	Pag. 6
Articolo 9 - Stabilimenti balneari	Pag. 7
Articolo 10 - Servizi di spiaggia per le strutture ricettive	Pag. 9
Articolo 11 - Alaggio e sosta imbarcazioni da diporto	Pag. 11
Articolo 12 - Alaggio e sosta piccole imbarcazioni da pesca	Pag. 12
Articolo 13 - Infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio	Pag. 13
Articolo 14 - Zona di rispetto della passeggiata	Pag. 14
Articolo 15 – Passeggiata	Pag. 15
Articolo 16 - Parcheggi pubblici	Pag. 15
Articolo 17 - Norme generali per tutte le tipologie di concessioni demaniali	Pag. 15
Articolo 18 - Corridoi per il libero accesso al mare	Pag. 17
Articolo 19 - Insegne	Pag. 17
Articolo 20 - Rilascio delle concessioni	Pag. 17
Articolo 21 - Modalità di intervento	Pag. 18
Articolo 22 - Utilizzo del demanio marittimo da parte di Pubbliche Amministrazioni	Pag. 19
Articolo 23 - Prescrizioni per l'uso del demanio marittimo	Pag. 19
Articolo 24 - Pontile	Pag. 20
Articolo 25 - Aree per “spiaggiato”	Pag. 20
Articolo 26 - Impianti tecnologici	Pag. 21
Articolo 27 - Corridoi accesso a mezzi meccanici	Pag. 21
Articolo 28 - Lavori sull'arenile	Pag. 21
Articolo 29 - Esclusioni	Pag. 22
Articolo 30 - Prescrizioni sull'uso della spiaggia	Pag. 22
Articolo 31 - Disciplina nelle spiagge in concessione	Pag. 23
Articolo 32 - Tratti di arenile in erosione	Pag. 25
Articolo 33 - Ordinanze regionale e ministeriale	Pag. 25
Articolo 34 - Norme finali e transitorie	Pag. 26
Allegato 1 – Banto tipo della Regione Abruzzo	Pag. 27

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	Pagina 3 di 3

Articolo 1 – Ambito

1.1 Il litorale albense ha caratteristiche di spiaggia sabbiosa, con l'estremo tratto nord, antistante alla foce del fiume Vibrata, interessato al deposito di ghiaia da parte del predetto corso d'acqua a regime torrentizio.

1.2 La spiaggia è classificata in aree soggette a basso e moderato rischio in base alla vulnerabilità morfologica ed alla sensibilità socio-economica, così come risulta dallo studio "Piano organico per il rischio delle aree vulnerabili. Fattibilità di interventi di difesa e di gestione della fascia litoranea su scala regionale. Delibera CIPE 106/99" (Allegato 1 – "Tav. n. 6 PDM Regionale - Carta del livello di rischio a scala regionale").

Articolo 2 – Finalità, contenuti, campo di applicazione e validità del PDMC

2.1 Il presente Piano del Demanio Marittimo Comunale della Città di Alba Adriatica è diretto a promuovere ed incentivare la riqualificazione ambientale ed a promuovere la riqualificazione delle attuali aree demaniali marittime.

2.2 Il Piano Demaniale Marittimo Comunale (PDMC) del Comune di Alba Adriatica, redatto in conformità della L.R. 17.12.1997, n. 141 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 5 delle Norme di Attuazione del Piano Demaniale Marittimo Regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 141/1 del 29.07.2004, ha quali obiettivi principali :

- a) la tutela ambientale e lo sviluppo ecosostenibile nell'uso del demanio marittimo;
- b) garantire agli operatori turistici la possibilità di ottimizzare gli investimenti dell'attività d'impresa;
- c) favorire lo sviluppo omogeneo sulle aree demaniali destinate ad uso turistico-ricreativo di tutto il litorale, nel rispetto del patrimonio naturale e degli equilibri territoriali ed economici;
- d) offrire strutture e servizi di qualità al turismo balneare;
- e) la gestione integrata dell'area costiera;
- f) tutelare il territorio, nelle aree a rischio di erosione;
- g) individuare in termini quantitativi e qualitativi i servizi minimi e le attrezzature ammesse per consentire un innalzamento della qualità dell'offerta turistica in particolare di quella balneare, mettere in relazione le aree nel loro complesso, con il sistema della viabilità pedonale e ciclabile, nel rispetto della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche per la libera fruizione da parte di tutti i cittadini.

2.3 Il presente PDMC si applica all'Arenile ed alle aree demaniali marittime adiacenti.

2.4 Il Piano Particolareggiato ha validità ed efficacia per dieci anni, nei limiti sopra richiamati e nel quadro del sistema legislativo e normativo vigente.

2.5 In caso di difformità tra i diversi elaborati grafici, prevalgono le previsioni della Tavv. 8A e 8B. In caso di difformità tra le presenti Norme e gli elaborati grafici, prevalgono le presenti Norme. Eventuali indicazioni grafiche contenute nelle Tavole del Piano del Demanio Marittimo Comunale, al di fuori del perimetro indicato, non hanno alcun valore né progettuale né normativo; esse rappresentano esclusivamente un complemento dei disegni.

2.6 Il PDMC si compone dei seguenti elaborati:

- All. R – Relazione illustrativa
- All. N – Norme tecniche di attuazione e regolamento d'uso
- All. S – Schede computi aree
- All. G – Relazione geologica
- All. F – Documentazione fotografica

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	Pagina 4 di 4

- Tav. 1 – Pianimetria di inquadramento territoriale
- Tav. 2 – Pianimetria di inquadramento urbanistico
- Tav. 3 – Carta livello di rischio geomorfologico
- Tav. 4A – Rilievo arenile
- Tav. 4B – Sezioni arenile
- Tav. 5 – Estratto catastale S.I.D.
- Tav. 6A – Schema dei sottoservizi e delle reti, canali di immissione, aree inibite alla balneazione
- Tav. 6B - Schema dei sottoservizi e delle reti, canali di immissione, aree inibite alla balneazione
- Tav. 7A – Pianimetria zona Nord piano spiaggia vigente
- Tav. 7B - Pianimetria zona Sud piano spiaggia vigente
- Tav. 8A - Pianimetria zona Nord P.D.M.C. di progetto
- Tav. 8B - Pianimetria zona Sud P.D.M.C. di progetto
- Allegato 1 - Bando Tipo della Regione Abruzzo

Articolo 3 – Ambito di applicazione

3.1 Le disposizioni del presente piano particolareggiato trovano applicazione sul territorio costiero individuato nella zonizzazione del vigente P.R.G. nella “Zona G1 – Arenile demaniale marittimo” (art. 47 delle N.T.A. del P.R.G.) e più precisamente nel territorio comunale ricadente su demanio marittimo, dalla foce del Torrente Vibrata sino al confine con il Comune di Tortoreto.

3.2 Per ciò che non viene specificatamente e disciplinato dalle presenti norme si rimanda:

- alla normativa nazionale e regionale riguardante il demanio marittimo ed in modo particolare al PDM regionale (approvato dal Consiglio Regionale con verbale n. 141/1 del 29.07.2004);
- alle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pertinente il settore demanio marittimo;
- al Codice della Navigazione e al suo Regolamento;
- alle Ordinanze Balneari annualmente emesse dalla “Direzione Turismo ed Attività Sportive Demanio Marittimo” della Regione Abruzzo e dalla Guardia Costiera;
- al Piano Territoriale Provinciale vigente;
- alla strumentazione urbanistica comunale vigente;
- agli elaborati grafici allegati;
- all’art. 19 del D.Lgs. 374/90.

Articolo 4 - Utilizzazione delle aree demaniali marine

4.1 I tratti di litorale classificati come spiagge possono essere concessi in uso per fini turistico-ricreativi mediante l'utilizzo di strutture fisse o mobili.

4.2 Sono **strutture fisse** quelle che, pur avendo carattere di rimovibilità, a fine stagione non sono rimosse.

4.3 Le **strutture mobili** sono quelle che a fine stagione sono effettivamente rimosse.

4.4 Le strutture mobili possono essere autorizzate esclusivamente durante la stagione balneare individuata dalla Regione.

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	Pagina 5 di 5

4.5 L'arenile demaniale marittimo di Alba Adriatica è suddiviso da n. 3 fasce parallele alla battigia, così individuate:

- **Fascia 1:** dalla battigia e sino alla profondità di circa ml. 5 in direzione ovest.
Questa fascia deve essere tenuta libera da qualsiasi impianto od attrezzatura non finalizzata al salvataggio.
- **Fascia 2:** dalla Fascia 1 sino a ridosso degli stabilimenti balneari.
Questa fascia è utilizzata per la posa degli ombrelloni e degli altri sistemi di ombreggio ammissibili.
- **Fascia 3:** dalla Fascia 2 alla passeggiata (quest'ultima esclusa).
Questa fascia, considerate le prescrizioni della zona di rispetto della passeggiata, è utilizzata per la localizzazione dei manufatti ammissibili, della sistemazione a verde con le eventuali piantumazioni e della localizzazione degli altri servizi ammissibili.

Articolo 5 - Tipologie di insediamento

5.1 Nell'ambito dell'arenile demaniale posto sul territorio comunale di Alba Adriatica possono essere previsti i seguenti insediamenti:

- a) spiagge libere non assegnabili in concessione;
- b) stabilimenti balneari e servizi di ristorazione con strutture fisse e/o mobili;
- c) servizi spiaggia per strutture ricettive (alberghi, pensioni, residences, ecc.) e camping con strutture fisse e/o mobili come specificate nell'art. 10 della presente normativa;
- d) alaggio e sosta imbarcazioni da diporto con strutture fisse e/o mobili;
- e) alaggio e sosta piccole imbarcazioni da pesca con strutture fisse e/o mobili;
- f) infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio.

5.2 La concessione demaniale marittima può essere rilasciata anche per l'insediamento o l'esercizio di più tipologie tra loro compatibili.

Articolo 6 - Consistenza delle concessioni demaniali

6.1 Il perimetro e l'attribuzione delle Concessioni demaniali sono quelli risultanti dagli atti presenti nel competente Ufficio Demanio Marittimo. Nel caso di successive modifiche nel perimetro e nella consistenza delle attuali concessioni sono applicabili le disposizioni del presente P.D.M.C. e delle sovraordinate normative.

6.2 È previsto lo spostamento di alcune concessioni demaniali esistenti al fine di risolvere alcuni inconvenienti preesistenti e per utilizzare nel miglior modo la spiaggia. Le predette nuove posizioni sono individuate sugli elaborati grafici del presente PDMC.

Articolo 7 - Zonizzazione

7.1 Il presente PDMC individua la seguente zonizzazione:

- a) Spiagge libere;
- b) Stabilimenti balneari;
- c) Servizi di spiaggia per le strutture ricettive;

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	

- d) Alaggio e sosta imbarcazioni da diporto;
- e) Alaggio e sosta piccole imbarcazioni da pesca;
- f) Infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio;
- g) Zona di rispetto della passeggiata;
- h) Passeggiata;
- i) Parcheggi pubblici.

Articolo 8 - Spiagge libere

8.1 Le spiagge libere quantificate nella misura minima del 20%, riferita alla superficie delle spiagge in concessione dell'arenile con altra destinazione, sono al servizio della pubblica balneazione.

Per la posa degli ombrelloni non è possibile richiedere alcun corrispettivo e al calare del sole non potrà essere lasciata alcuna struttura ombreggiante o suppellettile.

Su tali aree l'Amministrazione Comunale si fa carico:

- della pulizia;
- del servizio di salvataggio;
- di allocare i necessari servizi igienici ed altri eventuali servizi supplementari;
- di sistemare le necessarie pavimentazioni, con elementi prefabbricati in legno spessorato, in plastica pesante o in cemento per consentire il passaggio anche di carrozzine;
- di provvedere eventualmente alla piantumazione di piccole parti dell'area stessa con essenze mediterranee.

I servizi su tali aree, per criteri di economicità e una migliore organizzazione, potranno essere affidati dall'A.C. a terzi nel rispetto delle vigenti normative.

Su tali aree non si offriranno servizi a pagamento e non potranno realizzarsi strutture in cui sia esercitata l'attività di pubblico esercizio (bar, ristori, ristorazione, ecc.).

8.2 Possono essere realizzati con strutture fisse solo i servizi igienici e mobili tutti gli altri eventuali servizi. Le strutture fisse e mobili non possono coprire più del 5% dell'area oggetto d'intervento. La superficie pavimentata dovrà essere contenuta nel 10% della singola area destinata a spiaggia libera.

8.3 Nella spiaggia libera posta a ridosso della Bambinopoli comunale è localizzata un'area attrezzata per cani. In essa vengono messi a disposizione sacchetti per la raccolta delle deiezioni e una fontana di acqua fresca per rinfrescare gli animali. A richiesta degli organi addetti al controllo i proprietari dei cani devono necessariamente esibire il libretto delle vaccinazioni.

8.4 In tutte le zone destinate a spiaggia libera il comune potrà autorizzare per il periodo strettamente necessario all'evento, lo svolgimento di manifestazioni ed attività sportive temporanee organizzate dal comune o da esso patrociniate con la possibilità di installare manufatti accessori (tribune, servizi igienici mobili, ecc.) dotati dei requisiti della facile rimovibilità e muniti delle necessarie certificazioni sulla conformità alle normative di sicurezza in materia di pubblico spettacolo, previa richiesta dell'Autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 374/90.

Per tali interventi dovranno rispettarsi i seguenti parametri tecnici:

- a) La percentuale massima di superficie pavimentabile con materiale facilmente rimovibile dovrà essere contenuta nel 20% dell'area concessa e comunque mai superiore a mq. 250;

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	

Pagina 7 di 7

- b) La percentuale di superficie occupabile con volumi e coperture, escluse le sole tende in materiale tessile aperte lateralmente, dovrà essere contenuta nel 20% dell'area concessa e comunque mai superiore a mq. 250;
- c) L'altezza dei volumi e delle coperture di cui al precedente punto b) dovrà essere contenuta in ml. 4,50;
- d) La barriera visiva, costituita dai volumi e dalle superfici coperte di cui al precedente punto b) deve essere contenuta nel 25% del fronte dell'area concessa;
- e) Non incidono sulla quantificazione dei precedenti parametri i palchi e le gradinate per spettatori realizzati con strutture portanti metalliche prefabbricate rimovibili;
- f) Per la sicurezza dei frequentatori è possibile realizzare recinzioni che, in ogni caso, garantiscano almeno n. 2 liberi accessi laterali perpendicolari al mare, senza ostacoli, della larghezza minima di ml. 2,50. Per recinzioni che superano una lunghezza continua di m. 50,00, gli accessi laterali dovranno avere una misura minima di m. 5,00 ed il loro numero dovrà essere di volta in volta stabilito dall'Ufficio Demanio Marittimo Comunale in base alle necessità di ordine pubblico e di libera fruizione del litorale (comunque mai in numero inferiore a due).

Al termine della manifestazione ogni struttura o superficie pavimentata o recinzione o qualsiasi altro elemento dovrà essere rimosso e l'area dovrà tornare nello stato iniziale.

8.5 Ai canali di scolo esistenti sfocianti a mare dovranno essere garantiti il libero deflusso delle acque e l'ispezionabilità laddove intubati. E' fatto divieto di realizzare costruzioni e manufatti entro una fascia di mt. 2,50, per ogni lato, misurata dalla mezzeria del canale di scolo.

Articolo 9 - Stabilimenti balneari

9.1 Per stabilimento balneare è da intendersi una organizzazione di base atta a fornire i seguenti servizi:

- a) obbligatori:
 - manufatto destinato a supportare la gestione dell'attività;
 - servizio completo per la balneazione (ombrelli, sdraio, lettini, ecc.);
 - cestini per la raccolta di rifiuti;
 - pulizia quotidiana della spiaggia;
 - sorveglianza in mare ad opera di bagnini qualificati;
 - servizi igienico-sanitari distinti per maschi e femmine (per diveramente abili), da non conteggiare nella percentuale di superficie coperta e pavimentata, privi di ogni barriera architettonica, adeguatamente aerati, comprendenti ciascuno almeno un w.c., un lavabo, uno specchio e porta con chiusura dall'interno;
 - docce all'aperto, dotate di piatto di raccolta, con erogazione di acqua fredda o calda, con possibilità di chiusura laterale con pannelli in legno dell'altezza massima di ml. 2,00 dal piano dell'arenile;
 - cabine destinate a spogliatoio, prive di ogni barriera architettonica, fornite di attaccapani, specchio, sgabello e porta con chiusura dall'interno;
 - pavimentazioni per percorsi pedonali e di stazionamento;
 - abbattimento delle barriere architettoniche relativamente a tutti i servizi presenti e al mare, da non conteggiare nella percentuale di superficie coperta e pavimentata;
- b) facoltativi:
 - servizio di ristorazione (snack bar, pizzeria, paninoteca, ristorante, ecc.);
 - servizi di intrattenimento e pubblico spettacolo compatibili con la struttura balneare;

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	

- rimessaggi destinati al ricovero delle attrezzature balneari;
- volumi tecnici di dimensione strettamente necessaria e sufficiente ad ospitare gli impianti a cui sono destinati;
- opere accessorie, tra cui:
 - > elementi di arredo urbano;
 - > spazi all'aperto per attività ginniche e relax e vasche idromassaggio;
 - > piscine delle dimensioni massime di mq. 30;
 - > attrezzature ludico-ricreative all'aperto;
 - > installazione di un organismo mobile, posto in essere solo nel periodo estivo, avente una superficie massima di mq. 16 e realizzato con copertura in materiale naturale (paglia, palme, cannucciato o tenda) ed aperto lateralmente.

Le predette opere accessorie di cui al punto b) non comportano aumento di superficie pavimentata e coperta se collocate sulle superfici di cui ai successivi commi 9.2 e 9.3.

Le superfici a verde anche alberate sono escluse dai dimensionamenti di cui ai successivi articoli 9.2 e 9.3.

Il dimensionamento delle piscine potrà essere aumentato del 50% nel caso di realizzazione congiunta tra concessionari adiacenti.

9.2 La percentuale massima di superficie pavimentata non potrà superare il 20% dell'area concessa e con una superficie totale ammissibile non superiore a mq 250.

9.3 La percentuale di area copribile con volumi e superfici coperte, escluse le tende ombreggianti in materiale tessile, non potrà essere superiore al 20% dell'area in concessione, con un'area coperta massima di mq 250.

9.4 I manufatti degli stabilimenti balneari, al fine di consentire l'espansione dell'onda massima di tempesta, devono essere staccati dal piano dell'arenile di almeno un metro, e comunque ad almeno 1,50 ml. rispetto alla quota l.m.m. misurata in riferimento ai capisaldi IGM 95, sistema di riferimento WGS84. A tal fine l'amministrazione comunale porra' in essere un sistema di capisaldi nelle zone limitrofe agli insediamenti turistici, tali da consentire la verifica della condizione sopra descritta.

9.5 La barriera visiva, costituita da volumi e superfici accessorie coperte, escluse le tende ombreggianti in materiale tessile, che superino l'altezza di m. 1,50 da terra, non può superare il 25% del fronte concesso.

9.6 L'altezza massima dei manufatti non potrà superare i m. 4,50, comprese le strutture di protezione, misurabile dal piano pavimento del manufatto. Le coperture potranno essere utilizzate a solarium o al servizio delle attività di ristoro. Sui terrazzi di copertura è esclusa l'installazione di ulteriori opere fisse o accessorie (compresi torrini di accesso e tende ombreggianti), sono ammissibile solo ombrelloni, tavoli, sedie, sdraio, lettini e parapetti a giorno a garanzia della sicurezza dei frequentatori.

9.7 Quanto legittimamente concesso o legittimamente condonato è da considerarsi struttura fissa e, quindi, fatto salvo sino al successivo intervento di demolizione e ricostruzione. Nel caso di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione del manufatto esistente, possono essere conservate le superfici coperte esistenti, le altezze, le barriere visive anche se superiori ai parametri stabiliti dal presente Piano, con graduale allineamento ai parametri di cui all'art. 8.5 – d.

9.8 In luogo ed oltre gli ordinari ombrelloni, sull'arenile in concessione è consentita l'installazione di ombrelloni "hawaiani" con un diametro massimo di mt. 6,00 ed altri sistemi di ombreggio, aperti su tutti i lati, di facile rimozione. Per ombrelloni o sistemi di ombreggio con forma diversa da quella circolare la superficie massima di ombra deve essere contenuta in mq. 25,00

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	Pagina 9 di 9

9.9 Le vasche ad idromassaggio e le piscine in semplice appoggio, collocate nell'ambito della percentuale massima pavimentabile, dovranno avere un'altezza del bordo non superiore a cm. 90.

9.10 Nel caso di demolizione e ricostruzione del manufatto esistente i concessionari sono tenuti ad eliminare le cabine esistenti o ad accorparle al manufatto principale o a spostarle, al fine di garantire le fasce di arenile libere tra le concessioni. Il corridoio aperto al libero transito dei bagnanti, della larghezza di ml. 2,50, è a carico di ciascuna delle concessioni confinanti da mantenere anche nell'installazione degli ombrelloni.

9.11 Al di fuori della stagione balneare, solo qualora nell'ambito della concessione non esistano superfici chiuse o chiudibili ove custodire beni ed attrezzature che costituiscono patrimonio della ditta concessionaria, possono essere individuate e delimitate nell'ambito della concessione, specifiche aree aventi una superficie massima di mq. 100. In tal caso, la delimitazione è ammissibile con sistemi a giorno non impattanti di altezza non superiore a ml. 2,00 realizzate in materiale trasparente e facilmente rimovibile, con finalità di protezione e salvaguardia delle strutture esistenti e regolarmente autorizzate, per il solo periodo invernale con divieto assoluto di recintare l'intera concessione. Le recinzioni non dovranno in alcun modo inibire l'accesso all'arenile, dovranno interessare solo i manufatti. Le eventuali delimitazioni, anche se provvisorie, devono rispondere alle vigenti norme di sicurezza. Il concessionario è tenuto a munirsi del dovuto titolo per l'installazione (parere dell'Agenzia delle Dogane in Pescara) e a rimuoverle tempestivamente nel caso di richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale.

9.12 Ai canali di scolo esistenti sfocianti a mare dovranno essere garantiti il libero deflusso delle acque e l'ispezionabilità laddove intubati. E' fatto divieto di realizzare costruzioni e manufatti entro una fascia di mt. 2,50, per ogni lato, misurata dalla mezzeria del canale di scolo.

Articolo 10 - Servizi di spiaggia per le strutture ricettive

10.1 La concessione demaniale, dovrà essere intestata e collegata alla struttura ricettiva e non potrà essere ceduta separatamente né potranno essere autorizzati subingressi tranne nel caso di cessione della struttura ricettiva alla stessa società o persona fisica subentrante. In caso di cessazione definitiva dell'attività ricettiva a cui è collegata, la concessione demaniale si intenderà automaticamente decaduta e dovrà essere prontamente restituita alla disponibilità del demanio che la riassegnerà ad altra struttura turistico-ricettiva, mediante le normali procedure di legge. Sono da intendersi applicabili le norme che regolano i casi di sospensione dell'attività ricettiva e della concessione demaniale nelle forme e procedure disciplinate dal Codice della Navigazione e dal suo Regolamento attuativo.

10.2 Le zone per servizi di spiaggia per le strutture ricettive potranno avere:

- n°4 cabine, delle stesse caratteristiche previste per gli stabilimenti balneari;
- opere accessorie, per un massimo di superficie occupabile pari a mq. 150, quali:
 - > spazi all'aperto per attività ginniche, relax, vasche idromassaggio, attrezzature ludico-ricreative, ecc.;
 - > piscine della dimensione massima di mq. 30;
 - > un organismo mobile, posto in essere solo nel periodo estivo, avente una superficie massima di mq. 16 e realizzato con copertura in materiale naturale (paglia, palme, cannucciato o tenda) ed aperto lateralmente, con la possibilità di prevedere una chiusura mobile di protezione utilizzabile per le sole ore notturne a protezione della struttura, non utilizzabile per attività commerciale.

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	

Pagina 10 di 10

Dovranno obbligatoriamente prevedersi:

- servizio completo per la balneazione (ombrelli, sdraio, lettini, ecc.);
- pulizia quotidiana della spiaggia e sorveglianza in mare ad opera di bagnini qualificati;
- percorsi di accesso ai servizi e al mare della larghezza minima di ml. 1,50, in lastre di cemento, quadri o in listoni di legno o materiale plastico, per facilitare l'accesso ai portatori di handicap;
- ombreggio con la posa di n. 1 ombrellone per camera, suite, alloggio, ecc. registrati;
- servizi igienico-sanitari delle stesse caratteristiche previste per gli stabilimenti balneari: uno per maschi, uno per femmine e privi di ogni barriera architettonica, da non conteggiare nella percentuale di superficie coperta e pavimentata;
- docce all'aperto, dotate di piatto di raccolta, con erogazione di acqua fredda o calda, con possibilità di chiusura laterale con pannelli in legno dell'altezza massima di ml. 2,00 dal piano di campagna;
- cestini per la raccolta di rifiuti;
- Il dimensionamento delle piscine potrà essere aumentato del 50% nel caso di realizzazione congiunta tra concessionari adiacenti.

10.3 È ammessa la piantumazione di alberi ed arbusti che potrà avvenire nella fascia n. 3 individuata dal presente PDMC, a condizione che sia salvaguardata l'osservabilità della linea doganale.

10.4 Per ottimizzare lo spazio a disposizione dell'arenile demaniale e rispondere possibilmente alla domanda di tutti gli operatori turistici, con apposita campitura, sono individuate nuove aree destinate esclusivamente all'ombreggio per le strutture turistico-ricettive.

Solo i titolari delle strutture turistico-ricettive esistenti, alberghi, campeggi, villaggi turistici, che sono da sempre sprovviste di concessione demaniale, possono richiedere al Comune una Concessione Demaniale per Posa di Ombrelloni di grandezza rapportata alle esigenze della struttura ricettiva e, comunque, avente contemporaneamente una superficie non superiore a mq 16 per ogni camera o unità abitativa ed un fronte-mare in ogni caso non superiore a 50 metri lineari. Fanno eccezione le sole strutture ricettive (villaggi turistici, campeggi e grandi alberghi) che hanno la potenzialità di ospitare oltre 600 persone, per le quali la lunghezza del fronte-mare può raggiungere, sempre in rapporto alle esigenze della struttura e nel caso di riscontrata disponibilità di arenile da parte dell'Amministrazione Comunale, un massimo di mt.100,00.

10.5 Le concessioni demaniali di cui al punto precedente verranno assegnate nei tratti di arenile destinati ai "Servizi di spiaggia per le strutture ricettive". Sarà prerogativa dell'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga opportuno e tramite avviso pubblico che dovrà avere larga diffusione nel territorio comunale con periodo di affissione di almeno 30 giorni consecutivi, decidere quali aree potranno essere assegnate alle strutture ricettive. Le modalità di richiesta delle concessioni demaniali da parte degli aventi diritto saranno disciplinate secondo le procedure e i requisiti contenuti nel Bando Tipo Regionale allegato alla presente normativa. Per le concessioni demaniali così ottenute valgono le norme contenute nel primo comma del presente articolo.

10.6 Fintanto che l'Amministrazione Comunale non assegna in concessione le aree alle strutture turistico-ricettive come sopra specificate, le stesse sono da intendersi quali spiagge libere al servizio della pubblica balneazione senza ulteriore atto o comunicazione.

10.7 La suddivisione in Unità di Intervento delle aree destinate alle strutture ricettive è da considerarsi indicativa, per cui l'Amministrazione Comunale, in base al numero di richieste pervenute o alle esigenze di ombreggio delle strutture turistico-ricettive, può modificare la suddivisione stessa (aumentandone o diminuendone il numero, modificandone la misura del fronte mare) senza che ciò costituisca a nessun titolo variante al P.D.M.C.

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	

10.8 Ai canali di scolo esistenti sfocianti a mare dovranno essere garantiti il libero deflusso delle acque e l'ispezionabilità laddove intubati. E' fatto divieto di realizzare costruzioni e manufatti entro una fascia di mt. 2,50, per ogni lato, misurata dalla mezzeria del canale di scolo.

Articolo 11 - Alaggio e sosta imbarcazioni da diporto

11.1 Le zone risultano individuate nella planimetria di progetto:

- a) **Centro velico**, destinato all'alaggio e sosta di imbarcazioni a vela e gommoni di supporto all'attività velica. La concessione su detta area potrà essere concessa a circoli operanti sul territorio comunale ed affiliati alla F.I.V. (Federazione Italiana Vela).
- b) **Centro nautico**, destinato all'alaggio e sosta di imbarcazioni a motore fuori bordo da 3 a 5 mt. L'area adibita alla sosta potrà accogliere un massimo di 20 imbarcazioni e potrà essere attrezzata con colonnine con acqua ed elettricità. La concessione su detta area potrà essere concessa a circoli realmente operanti sul territorio comunale, senza scopo di lucro, aventi almeno n. 50 soci.

11.2 Alla cessazione dell'attività dell'assegnatario l'area demaniale tornerà disponibile per l'assegnazione ad altro soggetto aventi le caratteristiche suesposte. Non potranno essere autorizzati subingressi.

11.3 Per il **Centro Velico** è ammessa la realizzazione di manufatti in materiale prefabbricato di facile rimozione per la localizzazione di servizi inerenti l'attività del circolo quali servizi igienici, docce, spogliatoi, pronto soccorso, locali per deposito e immagazzinamento delle attrezzature, uffici di segreteria, ricezione e servizi di ristoro per gli associati.

Gli indici previsti sono i seguenti:

- Superficie copribile con volumi e tettoie: mq. 250;
- Altezza Massima manufatto: ml. 4,50 comprese le strutture di protezione;
- Distanze minime dal limite della concessione: ml. 2,50;
- Strutture ombreggianti: mq. 100;
- La barriera visiva, costituita dai volumi e dalle superfici coperte deve essere contenuta nel 25% del fronte dell'area concessa;

È consentita, inoltre la realizzazione di:

- Corridoi di lancio, scivoli a mare e passerelle per il varo ed alaggio delle imbarcazioni con l'utilizzo di lastre in materiale prefabbricato, poggiate sulla sabbia dell'ampiezza massima di ml. 3,00;
- Passerelle sul contorno del volume principale e delle tettoie della larghezza di ml. 2,00 realizzate con elementi prefabbricati e facilmente rimovibili.
- Nelle aree interdette, anche temporaneamente, al libero transito di persone può essere autorizzato l'uso di mezzi meccanici per alaggio e trasporto imbarcazioni.

11.4 Per il **Centro Nautico** è ammessa la realizzazione di piccoli manufatti in materiale prefabbricato di facile rimozione per la localizzazione di servizi inerenti l'attività del centro quali: servizio igienico, doccia, spogliatoio, deposito di attrezzature e ufficio.

Gli indici previsti sono i seguenti:

- Superficie copribile con volumi e tettoie: mq. 50;
- Altezza Massima manufatto: ml. 4,50 comprese le strutture di protezione;
- Distanze minime dal limite della concessione: ml. 2,50;

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	

- Strutture ombreggianti: mq. 30;

È consentita, inoltre la realizzazione di:

- Corridoi di lancio e scivoli a mare per il varo delle imbarcazioni con l'utilizzo di lastre in materiale prefabbricato, poggiate sulla sabbia dell'ampiezza massima di ml. 3,00;
- Passerelle con le medesime caratteristiche costruttive del precedente punto per l'alaggio delle imbarcazioni;
- Passerelle sul contorno del volume accorpato principale e delle tettoie della larghezza di ml. 2,00 realizzate con elementi prefabbricati e facilmente rimovibili.
- Salvo eccezionale specifica autorizzazioni dell'Ufficio Demanio Marittimo Comunale, nell'area è interdetto l'uso di mezzi meccanici per la movimentazione delle imbarcazioni.

11.5 Le aree dovranno essere tenute in perfetto stato igienico sanitario a cura dei concessionari. L'accertamento, da parte degli organi preposti al controllo, di carenze igienico-sanitarie, se non risolte immediatamente, comporta la revoca della concessione demaniale.

11.6 In tali aree non possono essere in alcun modo esercitate attività di pubblico esercizio rivolto alla collettività;

Articolo 12 - Alaggio e sosta piccole imbarcazioni da pesca

12.1 La zona individuata sui grafici del PDMC con apposita campitura è destinata all'alaggio e alla sosta di piccole imbarcazioni da pesca.

12.2 In tale zona sarà possibile la realizzazione di piccoli manufatti accorpati, al servizio di chi svolge lavoro regolare di pescatore, previa formazione di un progetto unitario d'iniziativa pubblica che ne preveda l'articolazione, la tipologia, i materiali e i colori. Il Consiglio Comunale con proprio successivo atto provvederà ad approvare tale progetto, una volta ottenuti tutti i pareri e/o autorizzazioni necessarie.

12.3 Gli indici previsti per la zona sono:

- Superficie coperta accorpata complessiva: mq. 60,00;
- Lato minore, da posizionarsi perpendicolarmente al mare: = < ml. 5,00;
- Superficie coperta con tende in tela con struttura leggera appoggiata al suolo: mq. 60,00;
- Altezza volumi: ml. 3
- Distanza dal confine della concessione: ml. 2,50.

I manufatti per il servizio alla pesca saranno realizzati dall'Amministrazione Comunale previa acquisizione della dovuta Concessione Demaniale e successivamente assegnati in uso ai pescatori in possesso di titolo abilitante rilasciato dall'Autorità Marittima, con atto di Giunta Comunale.

Per la promozione dell'attività, l'assegnazione avverrà a titolo gratuito, mentre sarà a carico degli utilizzatori il pagamento delle utenze e la manutenzione delle strutture assegnate.

L'assegnazione dell'uso gratuito è personale e, quindi, decade automaticamente alla cessazione del predetto titolo abilitante.

12.4 L'apposizione di corridoi di lancio, di passerelle e quanto altro necessario per lo svolgimento dell'attività sarà a cura degli assegnatari, previa presentazione di denuncia di inizio attività ed ottenimento dei dovuti nulla-osta.

12.5 Le aree dovranno essere tenute in perfetto stato igienico-sanitario; non dovranno essere lasciati abbandonati sulla spiaggia rifiuti di pesca, cordame, reti, ecc.

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	

Pagina 13 di 13

L'accertamento, da parte degli organi preposti al controllo, di carenze igienico-sanitarie, se non risolte immediatamente, comporta la revoca dell'assegnazione in uso di manufatti e delle aree concesse dall'Amministrazione Comunale.

12.6 Nella stagione balneare dovrà essere lasciata sgombra la fascia n. 1 individuata dal presente PDMC.

12.7 In tali aree in alcun modo non possono essere esercitate attività di pubblico esercizio sia per i propri soci che per la collettività.

Articolo 13 - Infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio

13.1 Sono le aree, individuate con tratteggio sulla cartografia del PDMC, che possono prevedere l'uso del demanio marittimo, previa acquisizione di autorizzazioni e/o concessioni demaniali, per i seguenti servizi pubblici o di interesse pubblico:

- a) Servizi di supporto all'attività balneare (tra cui servizi sanitari e di pronto intervento, servizio di salvataggio, informazione turistica, luoghi di relax, impianti terapeutici, ecc. anche accorpati in un'unica struttura);
- b) Esercizio durante la stagionale balneare del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 135/99 e s.m.i.;
- c) Servizi sociali legati al mondo giovanile e degli anziani.

13.2 Nel periodo in cui tali aree per infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio non ospitano le attività o i servizi sotto elencati sono da intendersi destinate a spiaggia libera a servizio della pubblica balneazione. Le strutture per le manifestazioni potranno essere posizionate esclusivamente per il periodo necessario allo svolgimento della manifestazione prevista ed autorizzata dal Comune.

13.3 I **servizi di supporto all'attività balneare**, di cui al punto b) del precedente comma 13.1, sono attuati tramite approvazione di Progetti Unitari d'iniziativa pubblica o privata (previa acquisizione del relativo titolo concessionario demaniale marittimo) da parte del Consiglio Comunale. Per tali interventi si applicano gli stessi indici del precedente comma 3 del presente articolo.

13.4 Per l'esercizio del commercio, di cui al punto c) del precedente comma 13.1, esercitato in tali aree per limitati periodi di tempo nel corso della stagione balneare, la percentuale massima di superficie pavimentabile con materiale facilmente rimovibile dovrà essere contenuta nel 20% dell'area utilizzata e comunque mai superiore a mq. 250; è possibile installare i servizi igienici occorrenti. Dovranno sempre essere lasciati ai lati dell'area due passaggi pedonali di almeno m. 5.00 di larghezza; nel caso di occupazione dell'area per almeno un fronte continuo di m. 50.00, dovrà essere previsto un ulteriore passaggio pedonale centrale di almeno m. 5.00 o più di uno a discrezione dell'Ufficio Demanio Marittimo Comunale.

13.5 I **servizi sociali**, di cui al punto c) del precedente comma 13.1, sono attuati tramite approvazione di Progetti Unitari d'iniziativa pubblica da parte de Consiglio Comunale. Per tali interventi si applicano gli stessi indici del precedente comma 2 del presente articolo.

13.6 Al fine di scongiurare un diffuso e massiccio utilizzo edificatorio delle aree demaniali, in una stessa area per "infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio", come perimettrata con tratteggio sulle planimetrie ed identificata da un numero, la superficie realizzabile per volumi e coperture è complessivamente pari a mq. 250 così come quella per pavimentazioni, al pari della barriera visiva che deve essere contenuta nel 25% del fronte dell'intera area, anche nel caso di più interventi separati. Sarà compito dell'Amministrazione Comunale, per quanto possibile e nel caso di

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	

interventi proposti da diversi richiedenti, accorpate le volumetrie in un unico manufatto al fine di contenere l'ingombro visivo e planimetrico.

13.7 Con apposita campitura e numerazione, sono individuate n. 4 aree destinate al gioco e al tempo libero. Su tali aree possono installarsi attrezzature temporanee, nella sola stagione balneare, per lo svago e il tempo libero a partire dalla linea est della fascia di rispetto. Sulle tavole del PDMC sono individuate la loro collocazione e riguardano concessioni preesistenti con ubicazione prevalentemente perpendicolare alla linea di costa. La barriera visiva, costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l'altezza di m. 1,50 da terra, non può superare il 25% del fronte dell'intera spiaggia libera su cui sono ubicate le predette aree. Può essere realizzato con struttura fissa il solo servizio igienico-sanitario.

Considerato che con questo PDMC sono state previste nuove individuazioni di dette aree, sino all'approvazione definitiva del presente Piano del Demanio Marittimo Comunale occorre fare riferimento alle previsioni del previgente Piano di Utilizzazione dell'Arenile (PUA).

13.8 Ai canali di scolo esistenti sfocianti a mare dovranno essere garantiti il libero deflusso delle acque e l'ispezionabilità laddove intubati. E' fatto divieto di realizzare costruzioni e manufatti entro una fascia di mt. 2,50, per ogni lato, misurata dalla mezzeria del canale di scolo.

Articolo 14 - Zona di rispetto della passeggiata

14.1 La fascia di rispetto della passeggiata, individuata sulle planimetrie del PDMC, ha il compito di salvaguardare l'eventuale espansione dell'attuale passeggiata (pista ciclabile, verde e servizi pubblici). In detta fascia non sono ammesse costruzioni (sia stabili che rimovibili che temporanee), tettoie, tende ombreggianti di qualsiasi tipo, recinzioni, cancellate e qualsiasi altra installazione di dimensioni non modeste e provvisorie, pavimentazioni eccedenti il singolo accesso e i previsti corridoi di accesso al mare. E' fatto, inoltre, assoluto divieto di rimuovere le piantumazioni esistenti entro la fascia di rispetto o modificarne il disegno e la forma o pregiudicarne l'aspetto. Tali piantumazioni dovranno essere salvaguardate e, nel caso fossero state rimosse, dovranno essere ripristinate a cura e spese del concessionario secondo il disegno originario e sotto il controllo dell'Amministrazione Comunale; nel caso di sostituzione dovrà provvedere direttamente l'Amministrazione Comunale. Alla fine della stagione balneare la fascia di rispetto della passeggiata deve risultare completamente libera da qualsivoglia installazione, escluse le predette ammesse pavimentazioni.

14.2 I concessionari possono usare detta fascia esclusivamente per:

- collocazione di tavoli e sedie da parte di stabilimenti balneari;
- strutture mobili stagionali di modeste dimensioni, non computabili nei parametri specificati per la singola Zona, da rimuovere alla fine della stagione balneare o, comunque, per disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- parcheggio di biciclette, senza la realizzazione di alcuna pavimentazione.

14.3 Per le aree già possedute in concessione dai privati, che il P.D.M.C. prevede come aree ricadenti entro la fascia di rispetto della passeggiata, il Comune può in qualsiasi momento, revocare le concessioni ai sensi dell'art. 42 del C.N. e richiedere alla competente Capitaneria di Porto di assegnargli in concessione le predette aree per l'uso previsto dal P.D.M.C. In tal caso il concessionario è tenuto a restituire la parte di concessione demaniale marittima richiesta alla competente Capitaneria di Porto. In ogni caso, a partire dal momento della conclusione formale della procedura di cessione dell'area, ovvero della procedura di assegnazione in concessione al

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	

Pagina 15 di 15

Comune, il titolo concessorio demaniale posseduto dal precedente privato concessionario, per la parte in questione, sarà da intendersi automaticamente decaduto senza ulteriori formalità e i concessionari potranno solo usufruire della riduzione del canone demaniale proporzionalmente alla superficie sottratta.

Articolo 15 – Passeggiata

15.1 La passeggiata, posta tra la fascia di rispetto e il parcheggio pubblico, è composta dalle piste pedonale e ciclabile, dalle rotonde, dalle pinete di Villa Fiore, dai Piazzali Abruzzo e Bellariva, dal verde pubblico e dai servizi.

15.2 Le trasformazioni previste in questa Zona sono subordinate alla redazione di specifici progetti da approvarsi in Consiglio Comunale, in seguito al conseguimento dei dovuti nulla osta o autorizzazioni prescritti.

15.3 Sono previste esclusivamente:

- il mantenimento delle attuali specifiche destinazioni d'uso;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto esistente;
- l'inserimento di eventuali nuove destinazioni d'uso complementari, compatibili con la tutela ambientale;
- la realizzazione di opere di arredo urbano e gioco per bambini;
- la realizzazione di opere di architettura dell'acqua;
- la realizzazione di opere di illuminazione pubblica che rimuovono l'inquinamento luminoso;
- la piantumazione di essenze mediterranee compatibili con l'ambiente;
- la ristrutturazione e l'ampliamento delle aree verdi;
- la realizzazione delle opere occorrenti a garantire la sicurezza dei cittadini;
- la realizzazione di opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.

15.4 È esclusa, in ogni caso, la realizzazione di eventuali volumi anche temporanei e di modesta entità.

Articolo 16 - Parcheggi pubblici

16.1 L'A.C. è tenuta a mantenere a proprie cura e spese in perfetto stato di efficienza la segnaletica sia interna che esterna del parcheggio, i dispositivi di sicurezza e provvedere affinché i parcheggi siano conservati puliti e decorosi.

16.2 L'Amministrazione Comunale potrà esercitare, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza sul parcheggio.

16.3 Nel caso di istituzione di parcheggi a pagamento, con le modalità che l'A.C. riterrà opportune, le autovetture per accedere al posteggio dovranno essere munite di appositi ticket (scheda gratta e sosta o ricevuta distribuita da appositi parcometri o addetti al parcheggio). Nel caso di riscontrate inadempienze verranno conseguentemente applicate da parte del Comune le previste sanzioni.

Articolo 17 - Norme generali per tutte le tipologie di concessioni demaniali

17.1 In tutte le aree del demanio marittimo concesse per la realizzazione di qualsiasi tipologia di insediamento deve essere assicurato l'abbattimento delle barriere architettoniche.

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	

17.2 La massima estensione del fronte delle concessioni demaniali accordate a privati non può superare i 50 ml, sia per le nuove concessioni che per le concessioni già esistenti aventi un fronte inferiore.

17.3 I manufatti, al fine di consentire l'espansione dell'onda massima di tempesta, devono essere staccati dal piano dell'arenile di almeno un metro. L'esistente, legittimamente realizzato o condonato, è fatto salvo sino al successivo intervento di demolizione e ricostruzione.

17.4 La barriera visiva, costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l'altezza di m. 1,50 da terra, non può superare il 25% del fronte concesso. L'esistente legittimamente concesso o legittimamente condonato è da considerarsi struttura fissa e quindi fatto salvo sino al successivo intervento di demolizione e ricostruzione. Nel caso di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione del manufatto esistente, possono essere conservate le superfici coperte esistenti, le altezze, le barriere visive anche se superiori ai parametri stabiliti dal presente Piano.

17.5 L'altezza massima dei volumi realizzati non potrà superare i m. 4,50 comprese le strutture di protezione.

17.6 Le coperture dei volumi realizzati possono essere utilizzate a solarium o spazi di sosta per ristori, con possibilità di installazione di solo ombrelloni per ombreggio e parapetti a giorno di protezione. Sulle coperture sono escluse in tutti i casi le installazioni di serbatoi di accumulo d'acqua e altri elementi di impianti tecnologici. Ogni concessionario ha l'obbligo, nel tempo di n. 3 anni dall'approvazione delle presenti norme, di rimuovere i serbatoi gli impianti tecnologici presenti sulle coperture. Sono consentite, previo rilascio di titolo edilizio, la collocazione sulle coperture di impianti di produzione di energia "verde".

17.7 Sulle spiagge libere eccedenti il 20% della superficie delle aree in concessione l'Amministrazione Comunale potrà prevedere servizi per le colonie marine dei comuni dell'entroterra e per le associazioni o cooperative giovanili che non hanno fini di lucro e prestano la loro opera nel sociale. Le stesse devono essere attrezzate, come le spiagge libere, dei servizi minimi di tipo igienico e di accesso per persone portatrici di handicap.

17.8 Ove ammissibile, nella sistemazione a verde dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- vanno privilegiate le essenze autoctone o acclimatate da lungo tempo; in particolare si dovranno rispettare le seguenti proporzioni: per gli impianti arborei: almeno l'80% dovrà essere scelto tra le essenze autoctone o acclimatate (quali: Populus sp., Salix sp., Tamarix gallica, Eleagnus angustifolia, ecc.);
- per gli impianti arbustivi e le siepi: almeno il 50% dovrà essere scelto tra le essenze autoctone o acclimatate (quali: Euonymus sp., Nerium oleander, Pittosporum sp., ecc.). Dovranno essere scelte le specie e le varietà meno idroesigenti tra quelle ammesse, al fine di limitare i consumi idrici derivanti dalle pratiche irrigue; di norma la realizzazione di prati andrà limitata a piccole aiuole con funzione decorativa o integrativa delle sistemazioni arbustive; in ogni caso si dovranno utilizzare miscugli o singole specie frugali e non idroesigenti; non sono ammessi impianti irrigui fissi;
- le alberature e gli arbusti potranno essere dotati di sistemi irrigui fissi che consentano solo interventi localizzati (gocciolatori, anelli forati per sub irrigazione e simili);
- l'utilizzazione di piante in vaso o in vasca dovrà essere prioritariamente finalizzata ad ospitare piante da fiore; le piante arbustive od arboree ordinariamente saranno collocate nel terreno;
- nei nuovi impianti di essenze arboree è fatto obbligo di facilitare l'atteggiamento della pianta con almeno due pali tutori in legno impregnato dotati di apposito collare antiferite;

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	

Pagina 17 di 17

- siepi verdi o fioriere non potranno impedire la visibilità oltre la quota di ml. 1,20 dal piano esistente.
-

Articolo 18 - Corridoi per il libero accesso al mare

18.1 Tra le spiagge in concessione deve essere lasciato sempre libero uno spazio di almeno ml. 5 (ml. 2,50 per parte). Per l'esistente, laddove non dovesse risultare possibile, sono fatte salve le situazioni di fatto sino al successivo intervento di demolizione e ricostruzione o ristrutturazione edilizia.

18.2 Sino alla realizzazione di quanto previsto dal precedente comma e successivamente all'approvazione del presente PDMC, il singolo concessionario dovrà garantire sulla propria concessione almeno un corridoio rettilineo per il libero accesso al mare avente una larghezza di ml. 2,00 e pavimentato come stabilito al successivo comma.

18.3 Il corridoio per il libero accesso al mare deve essere garantito dai confinanti per ml. 2,50 ciascuno a partire dalla parte estrema ovest della concessione sino a giungere alla fascia 1. All'interno del corridoio i concessionari dovranno realizzare passerelle della larghezza di ml. 2,00 in legno spessorato, in plastica pesante o in cemento per consentire il passaggio di carozzine.

Articolo 19 - Insegne

19.1 Sulle aree pubbliche della Passeggiata e del Lungomare sono vietate le insegne luminose in quanto comprometterebbero la valenza ambientale e paesaggistica dei luoghi.

Il posizionamento di insegne non luminose lungo la passeggiata dovrà essere parallela al mare sul lato est, sottoforma di portale. Sono fatte salve le insegne d'esercizio legittimamente autorizzate e/o condonate.

19.2 Ogni stabilimento balneare potrà posizionare sul manufatto principale una sola insegna luminosa recante il proprio nome in una posizione visibile ma che non vada ad alterare i caratteri dello stesso stabilimento balneare. Il progetto dell'insegna dovrà essere obbligatoriamente sottoposto al parere in materia paesistica ed ambientale e dovrà essere tale da conseguire risultati di organicità compositiva formale e cromatica nel rispetto della vigente normativa sull'inquinamento luminoso.

Articolo 20 - Rilascio delle concessioni

20.1 In relazione alle funzioni amministrative demandate ai Comuni in materia di demanio marittimo ai sensi della L.R. n. 141 del 17/12/1997, l'assegnazione delle concessioni demaniali avverrà, in considerazione delle differenti tipologie, mediante bando pubblico redatto in conformità al bando-tipo predisposto dal Servizio Demanio Marittimo Regionale e secondo le modalità, termini e procedure contenute nel predetto bando-tipo regionale.

20.2 Le concessioni demaniali hanno la durata di sei anni e alla scadenza, previa richiesta di rinnovo da parte dei concessionari inoltrata prima della scadenza, si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'art. 42 del Codice della Navigazione.

20.3 Per il rilascio delle nuove concessioni demaniali è prevista la seguente procedura:

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale) Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	Pagina 18 di 18
---	--	-----------------

- a) il comune, a mezzo di bando pubblico e con ampia diffusione attraverso manifesti murali e la pubblicazione sulle pagine regionali dei giornali, invita i soggetti interessati a presentare domanda;
- b) il bando pubblico sarà redatto conformemente al bando-tipo tipo predisposto dalla Regione Abruzzo;
- c) le modalità per l'espletamento della procedura di aggiudicazione, sarà contenuta nel suddetto bando;

20.4 Nel caso di rilascio di nuove concessioni o ampliamento di quelle esistenti, il Comune informerà la Regione e la Capitaneria di Porto per assicurare lo svolgimento dei compiti di controllo e vigilanza, acquisendo preventivamente le competenti autorizzazioni doganali.

Articolo 21 - Modalità di intervento

21.1 Il rilascio di Permessi di Costruire o DIA, ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), è subordinato al rispetto delle norme del presente PDMC.

21.2 Tutte le costruzioni ammesse nell'arenile devono presentare i caratteri della rimovibilità, tenuta presente la classificazione sismica del territorio comunale. Si ritengono in ogni caso soddisfacenti al requisito della rimovibilità le costruzioni realizzate con tecniche di prefabbricazione.

21.3 I progetti dovranno contenere:

- a) Titolo abilitante alla richiesta (Concessione Demaniale Marittima);
- b) Autorizzazione Paesaggistica Ambientale;
- c) Autorizzazione della Dogana (da acquisire autonomamente);
- d) Parere riguardante la facile rimovibilità dei manufatti;
- e) Stralcio planimetrico del PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale);
- f) Planimetria indicante il perimetro della superficie in concessione e di quelle confinanti;
- g) Rilievo, in scala 1 : 100, dello stato dei luoghi e di tutti i manufatti esistenti contenente anche la rappresentazione di tutti i parametri tecnici;
- h) Indicazione dei precedenti titoli abilitativi per la realizzazione e/o trasformazione dei manufatti;
- i) Rappresentazione del nuovo progetto o di trasformazione, in scala 1: 100, con la rappresentazione di tutti i parametri tecnici;
- j) Rappresentazione, in scala adeguata, dei particolari costruttivi, per ogni tipologia di tecnica utilizzata, per l'ottenimento di attestazione di facile rimovibilità;
- k) Grafici esplicativi e dichiarazione riferita all'abbattimento delle barriere architettoniche, sottoforma di perizia giurata;
- l) Indicazione e verifica dei corridoi per il libero accesso al mare;
- m) Indicazione delle aree destinate a verde e a superfici da destinare ad attrezzature ludiche ricreative e opere accessorie;
- n) Indicazione del numero e del tipo di alberature esistenti, da abbattere e mettere a dimora;
- o) Dovranno altresì essere fedelmente rappresentate le tettoie, le cabine, i servizi igienico-sanitari, le docce al coperto ed all'aperto, ecc.
- p) Perizia tecnica dimostrante che l'intervento non viene interessato dal battente dell'onda di mareggiata, nella configurazione della spiaggia più sfavorevole e in presenza dei dati meteomarini più sfavorevoli;

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	

Pagina 19 di 19

- q) Ogni altra indicazione conseguente al rispetto delle presenti norme, ivi compreso il numero dei posti ombra;
- r) Idonea documentazione fotografica (con riprese supplementari dalla battigia, dalla passeggiata e dal lato sud e nord);
- s) Relazione tecnico-illustrativa esaustiva (con particolare riferimento ai sistemi costruttivi, ai materiali e ai colori impiegati e alla tutela ambientale)
- t) Relazione geologica e geotecnica di dettaglio nel rispetto D.M. 11.03.1988 e Circolare Esplicativa 24.09.1988, n. 30483;
- u) Attestato di avvenuto deposito al Genio Civile di rispondenza alla normativa sismica;
- v) quanto altro ritenuto necessario per meglio illustrare il progetto e rendere comunque fattibile la determinazione della conformità della proposta al presente PDMC.

Articolo 22 - Utilizzo del demanio marittimo da parte di Pubbliche Amministrazioni

22.1 Le consegne di aree demaniali ad altre amministrazioni dello Stato per fini istituzionali, ai sensi dell'art. 34 del vigente Codice della Navigazione, sono autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa istruttoria svolta dalla Capitaneria di Porto competente. Nel corso dell'istruttoria l'Autorità Marittima dovrà acquisire anche il parere del Servizio Demanio Marittimo della Regione Abruzzo e del Comune di Alba Adriatica, anche al fine di evitare sovrapposizioni di concessioni, di autorizzazioni o di consegne.

22.2 Per l'utilizzo pubblico delle aree demaniali da parte del Comune di Alba Adriatica si applica il canone ridotto.

22.3 Per le aree da destinare a pubbliche infrastrutture, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di richiederne alla Capitaneria di Porto di Pescara l'acquisto previa sclassifica dell'area interessata.

Articolo 23 - Prescrizioni per l'uso del demanio marittimo

23.1 La concessione di beni demaniali marittimi e la realizzazione di nuove opere confinanti con il demanio marittimo devono comunque garantire l'accesso al mare da parte dei cittadini previa autorizzazione doganale. Il Comune effettua le necessarie verifiche per individuare le misure atte ad assicurare il rispetto di detta accessibilità al mare.

23.2 È vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso che abbiano finalità diverse da quelle di difesa della costa. Ai fini dell'espressione del parere previsto dall'art. 12 del Codice della Navigazione, tutti gli interessati alla realizzazione di manufatti sull'area demaniale devono produrre una perizia tecnica che dimostri che gli stessi non vengono ad essere interessati dal battente dell'onda di mareggiata, nella configurazione della spiaggia più sfavorevole e in presenza dei dati meteomarini più sfavorevoli.

23.3 Nel caso di manufatti che potrebbero modificare il trasporto litoraneo e che interessino da vicino foci fluviali o torrentizie, dovrà essere fornito uno specifico studio di valutazione dell'influenza delle opere da realizzare sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area nociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata. Quando si tratta di opere di notevole entità sarà necessario effettuare una verifica idraulica del tratto nocivo terminale.

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	

Pagina 20 di 20

23.4 Il rilascio di nuove concessioni di opere marittime per la difesa della costa e l'autorizzazione di ripascimenti sono subordinati alla verifica della rispondenza dei relativi progetti ai criteri indicati nel Piano Coste regionale.

23.5 Per interventi stagionali di ripascimento, volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi, si intendono gli interventi di trasferimento di materiale di spiaggia all'interno della stessa unità fisiografica o gli interventi con materiale di diversa provenienza.

23.6 Le opere marittime, quali pennelli, mantellate di dighe, scogliere aderenti a protezione di infrastrutture e simili, non sono utilizzabili per altri scopi comportanti il pubblico uso e accesso se non nei casi in cui sia dimostrata la pubblica incolumità.

23.7 Nel caso di formazione di nuovi rilevanti tratti di arenile, in seguito ad interventi sulla costa, il rilascio di nuove concessioni su tali tratti è subordinata alla predisposizione da parte dei comuni di un progetto di utilizzo del nuovo litorale volto a definire il rilascio delle nuove concessioni, previa acquisizione del parere del competente Servizio regionale.

23.8 Qualora, per fenomeni naturali, si verifichi un aumento della profondità dell'arenile in concessione, il concessionario dovrà darne comunicazione al Comune che provvederà alla regolarizzazione del titolo e alla determinazione del relativo canone.

23.9 Il Comune rilascia, prescrivendo modalità, tempi ed orari di svolgimento, concessioni o autorizzazioni temporanee, su apposita e motivata istanza degli interessati, per commercio itinerante, occupazione e installazione relative a ponteggi, circhi, manifestazioni e spettacoli viaggianti, manifestazioni sportive e ricreative.

23.10 Una volta acquisito nulla osta paesaggistico-ambientale, per il posizionamento di piante e arbusti ad nella Fascia n. 3, non è richiesta alcuna altra autorizzazione.

23.11 Per l'installazione di modeste strutture mobili per tendaggi destinati ad ombreggi semplicemente poggiate e ancorate a terra che non superino il 5% dell'area in concessione, il concessionario può procedere previa acquisizione di autorizzazione paesaggistico-ambientale, dell'autorizzazione doganale e mera comunicazione all'Ufficio Urbanistica e Demanio Marittimo comunali.

23.12 Per tutte le nuove concessioni in mare ovvero per tutte le autorizzazioni anche a carattere temporaneo (spettacoli pirotecnici, manifestazioni sportive o folkloristiche, ecc.), che, in ipotesi, coinvolgono la sicurezza e la salvaguardia della vita umana, dovrà essere richiesta all'Ufficio Circondariale Marittimo competente per giurisdizione l'emanazione della necessaria ordinanza di polizia marittima/demaniale.

23.13 Per la realizzazione di una postazione di pronto intervento in struttura prefabbricata dotata di un lettino ed accessori per medicazioni, di bagni e passerelle d'accesso al mare per portatori di handicap, il concessionario che ne fosse sprovvisto può procedere direttamente dandone semplice comunicazione scritta al comune, previo nulla osta paesaggistico-ambientale e previa acquisizione dell'autorizzazione doganale.

Articolo 24 - Pontile

Articolo stralciato per recepimento parere Regione Abruzzo, Giunta Regionale, Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia del 16/09/2009, prot. n. 16370BN67001.

Articolo 25 - Aree per "spiaggiato"

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	

25.1 L'Amministrazione Comunale nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento, mette a disposizione nel periodo invernale e sino a 15 gg. prima dell'apertura della stagione balneare n. 2 spiagge libere per il ricovero dello spiaggiato. L'accumulo dello stesso e l'allontanamento a discarica avrà un costo per tutti i concessionari. La quota parte divisa con riferimento alla superficie della propria concessione demaniale sarà determinata e comunicata con successivo atto dal gestore del pubblico servizio.

25.2 All'apertura della stagione balneare le spiagge libere utilizzate per lo spiaggiato, torneranno alla loro destinazione e ogni conferimento da parte dei concessionari sarà vietato e perseguito a termine di leggi e regolamenti.

Articolo 26 - Impianti tecnologici

26.1 Gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere collegati alla rete fognaria pubblica, anche con l'installazione di pompe di sollevamento.

26.2 All'approvazione del presente PDMC tutti i concessionari dovranno immediatamente adeguarsi al dettato del precedente comma 26.1.

Articolo 27 - Corridoi accesso a mezzi meccanici

27.1 Gli accessi che l'Amministrazione Comunale individuerà, potranno essere utilizzati dai soli mezzi:

- di soccorso;
- necessari al pronto intervento sull'arenile e sul litorale;
- necessari ed indispensabili per l'esecuzione di lavori edili sui manufatti esistenti e di nuova costruzione;
- necessari per la pulizia della spiaggia;
- necessari per lo svolgimento delle attività regolarmente autorizzate.

27.2 L'Accesso dei mezzi sull'arenile demaniale deve essere autorizzato dall'Ufficio Demanio Marittimo Comunale, previa richiesta di apposita istanza da parte dell'interessato. Il Comune è tenuto ad informare l'Ufficio Circondariale Marittimo competente per assicurare lo svolgimento dei compiti di controllo e vigilanza.

Articolo 28 - Lavori sull'arenile

28.1 L'arenile e le varie strutture che vi insistono debbono essere tenuti puliti e la loro manutenzione dovrà essere effettuata nei seguenti periodi:

- a) i lavori di ristrutturazione e di nuova costruzione degli insediamenti sul demanio marittimo debbono essere eseguiti esclusivamente nel periodo 1 ottobre – 15 maggio;
- b) i lavori di manutenzione ordinaria dei manufatti sul demanio marittimo debbono essere portati a termine entro il 15 maggio;
- c) i lavori di livellamento della spiaggia debbono essere ultimati entro il 15 maggio di ciascun anno.

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	

Articolo 29 - Esclusioni

29.1 Sul demanio marittimo giacente nel Comune di Alba Adriatica sono escluse le seguenti strutture ed attività:

- a) cantieri navali;
- b) attività di acqua cultura;
- c) attività produttive;
- d) attività inquinanti;
- e) tutte le attività che arrechino molestia all'uso corrente della spiaggia.

Articolo 30 - Prescrizioni sull'uso della spiaggia

30.1 Sulla spiaggia è vietato tutto l'anno:

- a) campeggiare con tende, roulotte, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare;
- b) adibire ad uso alloggio e/o cucina le cabine, i magazzini ed i ripostigli e, comunque, usare e/o detenere all'interno degli stessi luci a gas, bombole, serbatoi e taniche di carburante ed ogni altro oggetto che, in relazione al particolare stato dei luoghi, possano costituire motivo di pericolo per la pubblica incolumità;
- c) abbandonare rifiuti ovvero immondizie (in mare o sulle spiagge), sia pure contenuti in buste, se non in appositi cassonetti forniti dal gestore del pubblico servizio di raccolta dei RSU;
- d) realizzare opere, ovvero installare strutture, che possano costituire impedimento o pregiudizio per l'utilizzazione degli apprestamenti destinati alla fruizione delle aree demaniali da parte dei portatori di handicap;
- e) il transito e la sosta di automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, eccettuati quelli di soccorso, quelli utilizzati per il servizio di sorveglianza e sicurezza, quelli strettamente necessari per la realizzazione di opere edilizie regolarmente autorizzati, quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia e di quelli eventualmente utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle specifiche aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni.
- f) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione delle norme in materia di tutela ambientale;
- g) accendere fuochi o fare uso di fornelli a fiamma libera o ad energia elettrica sugli arenili, nelle cabine e negli altri locali non autorizzati.

30.2 Durante la Stagione Balneare è vietato:

- a) occupare con qualsiasi impianto od attrezzatura non finalizzata al salvataggio la fascia di 5 metri dalla battigia, che deve essere lasciata in ogni caso sgombra per assicurare il più rapido soccorso ai bagnanti;
- b) utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto;
- c) sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto;
- d) effettuare operazioni di pulizia delle spiagge con l'ausilio di mezzi meccanici dalle ore 08.30 alle ore 18.30 allo scopo di evitare che tali mezzi costituiscano pericolo od intralcio per i bagnanti;
- e) condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, eccezion fatta per i cani-guida per non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua, condotti da personale parimenti abilitato. Sia i cani guida che quelli da soccorso dovranno, durante la

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	

Pagina 23 di 23

permanenza in spiaggia, essere tenuti al guinzaglio ed i loro conduttori/accompagnatori dovranno avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, dovranno permanere sulla spiaggia;

- f) praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone o recare disturbo ai bagnanti (giochi con pallone, tamburello, racchettini, etc.), fatta salva la possibilità di praticare gli stessi all'interno di spazi, appositamente attrezzati;
- g) organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima senza le necessarie autorizzazioni previste da normative specifiche riferite al tipo di manifestazione che si intende effettuare, di cui il concessionario è tenuto a munirsi autonomamente, anche nel rispetto della vigente normativa di tutela contro l'inquinamento acustico;
- h) esercitare attività commerciali sia in forma fissa che itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc., al di fuori delle specifiche previsioni contenute nella normativa regionale e comunale;
- i) tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora, nonché farne uso nella fascia oraria compresa fra le ore 13, 00 e le ore 16,00 eccettuati, ovviamente, gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti, restando in ogni caso salve le speciali prescrizioni imposte da altre competenti autorità;
- j) effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, anche mediante distribuzione di manifesti e lancio degli stessi a mezzo velivoli;
- k) tirare a secco barche o natanti in genere, salvo che nelle aree a ciò destinate;
- l) lasciare oltre il tramonto del sole, nei tratti di spiaggia libera, ombrelloni, attrezzi da spiaggia (lettini, sdraio, sedie, etc.), tende o qualsiasi altra struttura;
- m) organizzare sulle spiagge libere giochi, manifestazioni sportive, ricreative, senza esplicita autorizzazione da parte degli organi competenti;
- n) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute.

Articolo 31 - Disciplina nelle spiagge in concessione

31.1 I concessionari di tutti gli stabilimenti balneari - prima dell'apertura al pubblico devono: esporre in luoghi ben visibili dagli utenti copia dell'ordinanza regionale e dell'ufficio circondariale marittimo competente, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi.

31.2 I concessionari sono tenuti, per l'area in concessione, a curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali; i rifiuti solidi urbani dovranno comunque essere trasportati, a cura del concessionario, nei cassonetti predisposti dal gestore del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti, negli orari e con le modalità prestabiliti.

31.3 Il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti;

31.4 Sugli arenili in concessione è consentita l'installazione di ombrelloni "hawaiani" con un diametro massimo di mt. 6, nonché, in luogo ed oltre agli ordinari ombrelloni, di altri sistemi di ombreggiatura di facile rimozione (tipo gazebo aperto ai lati), a condizione che presentino strutture di sostegno verticali e che abbiano una superficie d'ombra pari nel massimo a quanto concesso per gli ombrelloni "hawaiani" e da posizionare in modo tale da non precludere la vista del mare.

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	

31.5 Gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione delle competenti autorità.

31.6 Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia;

31.7 I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognante comunale.

31.8 Qualora negli stabilimenti balneari siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di shampoo o sapone.

31.9 I servizi igienici per disabili di cui alla Legge 104/92 devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata individuazione.

31.10 I concessionari, cui è riconosciuta ogni e qualsiasi responsabilità derivante dagli eventi del gioco, possono attrezzare, all'interno delle aree oggetto del titolo concessorio e, comunque, retrostanti l'ultima fila di ombrelloni, spazi per il gioco (beach-Volley, beach-basket etc.) assumendo le precauzioni necessarie ad evitare nocimento ai bagnanti ed ai frequentatori delle spiagge, con l'installazione intorno a detti spazi di una rete di protezione (rete in fibra vegetale o sintetica del tipo di quelle adoperate per la pesca) alta almeno tre metri e sorretta da paletti posti intorno al perimetro del campo da gioco. Tali superfici non entrano nel computo delle superfici pavimentate.

31.11 Il titolare di ogni concessione demaniale potrà consentire l'accesso, nell'ambito del proprio stabilimento balneare, di animali domestici di piccola taglia (6 – 7 Kg.), in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie previste, sotto uno o più ombrelloni posti in zona retrostante Ovvero in posizione tale da non arrecare disturbo o disagio agli altri utenti. Gli animali dovranno essere portati in braccio fino all'ombrellone assegnato e dovranno essere sempre mantenuti al guinzaglio sotto l'ombrellone. I rispettivi proprietari dovranno comunque assicurare l'aspetto igienico-sanitario, sia a tutela dell'animale stesso, con ciò comprendendo la disponibilità in sito del minimo necessario per la sussistenza del medesimo, sia per quanto attiene alla pulizia dell'area occupata ivi compreso l'asporto di materiali inquinanti. Resta inteso che i padroni degli animali sono responsabili del comportamento dell'animale a tutti gli effetti di legge, come specificato dall'art. 2052 del Codice Civile.

31.12 I concessionari, previa autorizzazione dell'autorità competente, ivi inclusa quella doganale, possono installare nello specchio acqueo antistante la propria concessione, entro il limite di trecento metri dalla battigia e in una profondità minima d'acqua di metri due, una (sola) piattaforma galleggiante prendisole della grandezza massima di mq. 30 (trenta). La stessa dovrà essere ancorata al fondo mediante corpi morti insabbiati e potrà essere utilizzata esclusivamente nelle ore di balneazione – dalle ore 9.30 alle 18.30. È vietato utilizzare la piattaforma per tuffi.

31.13 I concessionari possono utilizzare parte dello specchio acqueo antistante la propria concessione per la effettuazione di giochi e attività ludico-motorie (tipo acqua gym) esclusivamente per il tempo occorrente allo svolgimento delle attività che devono essere aperte a tutti gratuitamente. Sono escluse le attività che potrebbero rappresentare un pericolo per i bagnanti. Per lo svolgimento di attività che prevedano l'utilizzo di apparecchiature radio elettriche e impianti di diffusione sonora è fatto obbligo di posizionare tutti gli strumenti a non meno di cinque metri dalla battigia, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e di esposizione acustica.

31.14 I concessionari sono tenuti ad assicurare assistenza continua per tutte le attività consentite rimanendo responsabili di ogni eventuale danno a persone e cose derivanti dallo svolgimento delle suddette attività.

31.15 Nel periodo compreso fra le ore 01.00 e le ore 05.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge in concessione e delle attrezzature balneari (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.).

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	

Pagina 25 di 25

31.16 Ai canali di scolo esistenti sfocianti a mare dovranno essere garantiti il libero deflusso delle acque e l'ispezionabilità laddove intubati. E' fatto divieto di realizzare costruzioni e manufatti entro una fascia di mt. 2,50, per ogni lato, misurata dalla mezzeria del canale di scolo.

Articolo 32 – Tratti di arenile in erosione

32.1 In caso di erosione accertata e di effettivo arretramento evolutivo della linea di costa (con misurazioni effettuate in numero di tre non prima del mese di Aprile), è possibile ma non vincolante per l'Amministrazione Comunale, unicamente nelle concessioni che non possono più ospitare un numero di ombrelloni pari al numero delle camere per le strutture turistico-ricettive o ai concessionari privati, previa emissione dei provvedimenti necessari da parte dell'Amministrazione Comunale, previo assenso preliminare del competente Servizio Regionale e dandone comunicazione all'Amministrazione Doganale, aumentare temporaneamente la lunghezza del fronte-mare fino a recuperare la superficie di arenile erosa, e comunque fino ad una lunghezza massima di mt. 100,00 e previa verifica del mantenimento del minimo inderogabile del 20% della superficie totale dell'arenile a spiaggia libera. Le tre misurazioni devono essere effettuate e certificate mediante perizia giurata da un tecnico professionista incaricato dal concessionario interessato, fermo restando la possibilità per il Comune di verifiche in loco in caso di sospetto di non veridicità della dichiarazione e l'eventuale applicazione delle sanzioni di legge nei confronti del progettista qualora la dichiarazione risultasse effettivamente non veritiera.

32.2 Il predetto aumento temporaneo della lunghezza del fronte-mare può essere autorizzato per un solo anno, eventualmente rinnovabile più volte per la medesima durata, previa verifica del permanere del fenomeno erosivo e della ridotta profondità della concessione come sopra stabilito, ed in ogni caso fino al permanere del fenomeno erosivo. Nel momento in cui venga accertato un fenomeno contrario di restituzione all'arenile delle aree in precedenza erose, ovvero nel momento in cui venga comunque accertata una profondità dell'arenile in concessione sufficiente alle esigenze sopra citate, l'aumento temporaneo della lunghezza del fronte-mare non potrà essere più rinnovato.

32.3 In nessun caso l'aumento temporaneo della lunghezza del fronte-mare può costituire titolo per la rivendicazione del mantenimento permanente del tratto di arenile temporaneamente concesso ai sensi del presente articolo.

Articolo 33 – Ordinanze regionali e ministeriali

33.1 Per quanto di seguito elencato, le presenti norme si intendono automaticamente integrate dalle disposizioni contenute nelle Ordinanze Balneari annualmente emesse dalla competente Direzione della Regione Abruzzo e dalla Guardia Costiera:

- a) Inizio e fine della stagione balneare;
- b) Prescrizioni sull'uso delle spiagge;
- c) Disciplina delle aree in concessione.

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	Pagina 26 di 26

Articolo 34 – Norme finali e transitorie

34.1 Nel periodo intercorrente tra l'adozione e l'approvazione del presente PDMC, per tutti gli interventi sul demanio marittimo si applicano, come norme di salvaguardia, le più restrittive tra le norme e le previsioni previste dal presente PDMC e quelle previste dal previgente Piano di Utilizzo dell'Arenile comunale, è da escludere la possibilità di frazionare le concessioni demaniali esistenti. È da escludere la possibilità di concedere accessi diretti sull'arenile da parte delle proprietà private confinanti con il pubblico demanio marittimo (servitù di accesso).

34.2 In tale periodo eventuali varianti in corso d'opera, così come definite nel DPR 380/2001, a titoli edilizi in corso di validità e con lavori in corso di costruzione verranno rilasciate tenendo conto delle norme e delle previsioni previste dal previgente Piano di Utilizzo dell'Arenile comunale.

34.3 Sono da considerarsi spiagge libere tutte le porzioni di arenile demaniale con destinazione "pubblica" sino alla loro concreta attuazione;

34.4 Le presenti Norme si intendono automaticamente integrate da eventuali prescrizioni tecniche che dovessero essere contenute nelle Ordinanze annuali emanate dall'Organo Marittimo e dal Servizio Regionale competenti in materia.

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	
	Pagina 27 di 27	

ALLEGATO 1



GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE TURISMO - AMBIENTE - ENERGIA
SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO PER FINALITA' TURISTICO RICREATIVE
UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONSULENZA

BANDO TIPO

COMUNE DI.....

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI NUOVE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE

Premessa

Il Comune di titolare della funzione amministrativa per il rilascio, rinnovo e ogni altra variazione inerente le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative" 17 dicembre 1997, n. 141 nel testo vigente, intende rilasciare, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.del immediatamente eseguibile, le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, secondo procedura di comparazione tra eventuali più aspiranti a ciascuna singola concessione. L'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che offre maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico (art. 37 Cod. Nav.), tenendo anche conto del legame della spiaggia con gli interessi della collettività comunale e dell'offerta complessiva di servizi a detta collettività.

Art. 1 Finalità.

L'obiettivo prioritario del Comune di è quello di attuare il Piano Demaniale Comunale (PDC) approvato con delibera di n.... del, redatto secondo i principi contenuti nel Piano del Demanio Marittimo Regionale (P.D.M.), approvato dal Consiglio Regionale con Verbale N.141/1 il 29.07.2004.

Art. 2 Oggetto.

Le concessioni in oggetto, riguardano le aree demaniali marittime finalizzate all'insediamento di (stabilimenti balneari, ombreggi, attività sportive e ricreative), site sul litorale del Comune di e individuate nella Tav.di cui al PDC anzidetto. In dettaglio le aree/concessioni oggetto del presente bando sono disciplinate dall'art. delle NTA del PDC e risultano essere:

1. lotto n°.... con un fronte mare di mt....., una superficie territoriale di circa mq....., individuata con la sigla.....;
2. lotto n°.... con un fronte mare di mt....., una superficie territoriale di circa mq....., individuata con la sigla.....;

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	

Pagina 28 di 28

3. lotto n°.... con un fronte mare di mt....., una superficie territoriale di circa mq....., individuata con la sigla.....;
4. lotto n°.... con un fronte mare di mt....., una superficie territoriale di circa mq....., individuata con la sigla.....;
5. lotto n°.... con un fronte mare di mt....., una superficie territoriale di circa mq....., individuata con la sigla.....;

L'esatta consistenza delle concessioni di cui sopra, sarà oggetto di determinazione finale da parte del Comune di al momento del rilascio della concessione all'eventuale aggiudicatario.

L'uso di tali aree demaniali sarà regolato dal disciplinare di concessione, dalle N.T.A del PDC, nonché dalle norme del Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Esecuzione, dalla L.R. 141/97 e dalle altre norme che disciplinano l'utilizzo dei beni demaniali marittimi.

Qualora il Comune preveda nel proprio Piano Demaniale Comunale aree demaniali riservate alle strutture ricettive, che ne risultassero prive, ai sensi dell'art. 5 comma 16 del P. D. M. e una o più di tali aree fosse richiesta da più strutture turistiche ricettive, il Comune procederà all'assegnazione con le stesse procedure di cui al presente Bando tipo.

Art. 3 Durata del rapporto concessorio.

La concessione, ai sensi dell'art. 10 L. 88/03 avrà durata di anni sei a decorrere dalla data di sottoscrizione, con diritto al rinnovo nei termini previsti dalla legge alla scadenza, ai sensi dell'art. 8 del PDM regionale, fatta salva la possibilità di revoca prevista dall'art. 42, comma 2 e di decadenza prevista dall'art. 47 del Codice della Navigazione.

Art. 4 Soggetti legittimati a partecipare alla gara.

Le domande di partecipazione alla gara possono essere presentate da persone fisiche, società, cooperative, consorzi e imprese in genere che intendono occupare zone del demanio marittimo con le tipologie insediative previste all'art 4 del PDM. I soggetti che intendono partecipare devono dichiarare di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi:

- per le persone fisiche:
 - di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 10 della legge n.575 del 31.05.1965 e successive modificazioni e integrazioni;
 - di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, che non sia a proprio carico in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni né il soggetto versi in stato di sospensione dell'attività commerciale;
 - che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
 - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana;
 - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana;
- Per le società, cooperative, consorzi e imprese in genere:
 - di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara, previste dall'art. 75, comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) del D.P.R. n. 554/99, così come sostituito dall'art.2, comma 1, del D.P.R. n., 412/2000;
 - di non essere incorsi nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	

Pagina 29 di 29

- che l'impresa non si avvale dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 oppure che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99), ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici, ovvero che l'impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto, successivamente al 18.01.2000, ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della L. n. 68/99.

Per le società, la certificazione dovrà essere prodotta per tutti gli amministratori

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

E' richiesta l'iscrizione al Registro dell'Imprese Settore Turistico, in mancanza dell'iscrizione, dovrà essere allegata alla domanda una dichiarazione con la quale ci si impegna ad iscriversi in caso di assegnazione e comunque prima dell'eventuale rilascio di concessione.

L'atto di concessione dovrà comunque essere sottoscritto da un soggetto giuridico unico ed in possesso dei necessari poteri. Ogni singola domanda potrà essere relativa ad una sola delle aree interessate e pertanto, in caso di interesse a tutte le aree, dovrà essere presentata una domanda per ciascuna di esse. Ad ogni ditta può, in ogni caso, essere assegnata una sola delle aree in questione, a scelta dell'aggiudicatario.

Art. 5. Canone concessorio e imposta regionale sulle concessioni.

La concessione è soggetta al pagamento del canone concessorio e dell'imposta regionale sulle concessioni nella misura stabilita dalle norme statali vigenti sulla materia e dall'art. 2 della L.R. n. 11 del 10.07.2002. In particolare, il canone annuo dovuto dall'assegnatario sarà aggiornato annualmente secondo quanto previsto dall'art. 7 D.M. 5 agosto 1998 n. 342 e dalla DGR n°611 del 31.03.1999.

Art. 6. Criteri di valutazione.

La concessione verrà assentita con le procedure definite dall'art. 8 del PDM Regionale e dalle N.T.A del PDC, e nel caso di concorrenza di più domande è preferita la domanda che meglio risponda qualitativamente e quantitativamente ai seguenti criteri di valutazione:

- la previsione di attrezzature non fisse e completamente amovibili (art. 37, c. 2 Cod. Nav.);
- la migliore organizzazione dei servizi;
- soggetti imprenditoriali attivi nel settore del turismo, riconosciuti dalla legislazione nazionale o regionale vigente o che, comunque, abbiano maturato una esperienza professionale nel campo della gestione di servizi alla balneazione;
- gestione diretta della concessione demaniale;
- qualità del progetto di valorizzazione dell'area demaniale e relativi investimenti;
- miglioramento della qualità dell'offerta turistica del Comune in relazione al tipo di intervento proposto, ed all'interesse pubblico del servizio offerto;
- sistemi e tecnologie impiegati per limitare l'impatto ambientale;

Condizioni e qualità dei richiedenti che costituiscono elementi di valutazione potranno essere dimostrate con le modalità che il Comune riterrà opportune, nel rispetto della normativa vigente.

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	

Qualora non ricorrono le ragioni di preferenza di cui sopra, si procede a licitazione privata, in aumento, sul canone demaniale di cui al precedente art. 5.

La graduatoria conserva validità per 3 anni dalla data di rilascio della concessione al richiedente preferito.

Art. 7. Cauzione provvisoria.

A garanzia della corretta partecipazione del concorrente alla procedura, nonché dell'adempimento di tutti gli impegni conseguenti all'aggiudicazione ed in particolare alla sottoscrizione del disciplinare di concessione, ciascun concorrente deve versare, a pena di esclusione, preventivamente alla presentazione della domanda, un deposito cauzionale di € 3.000,00 (euro tremila/00) mediante versamento presso la Tesoreria Comunale o altre modalità stabilite dal Comune.

Il Tesoriere rilascerà la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento del deposito. Il deposito rimane vincolato fino alla sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario del disciplinare di concessione, mentre ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari o che non verranno ammessi alla gara, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo dei depositi cauzionali eseguiti.

Art. 8. Oneri del concessionario.

Il concessionario oltre a dover pagare il canone e l'imposta anzidetti, avrà i seguenti ulteriori oneri, per l'intera durata della concessione:

- stipula di polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi da assumere, pari al doppio del canone annuo, da effettuarsi prima del rilascio dell'atto concessorio;
- domanda della concessione ottenuta, redatta sul modello D1 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di consentire l'aggiornamento del S.I.D. (Sistema Informativo Demanio), da presentare prima del rilascio della concessione.

Ad avvenuta esecuzione delle opere previste all'interno dell'area concessa e prima del rilascio dell'eventuale certificato di agibilità, dovranno essere prodotte agli uffici Tecnici del Comune su apposito modulo-software disponibile presso gli stessi uffici Comunali tutte le informazioni ivi richieste.

Art. 9. Modalità di presentazione della domanda.

Per partecipare al bando i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all'ufficio protocollo del Comune di - entro il giorno precedente a quello fissato per la valutazione delle domande e cioè entro il **giorno**, la domanda specifica in apposito plico in uno dei seguenti modi:

1. mediante consegna a mano;
2. con raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale;
3. a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritorno;

Farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro dell'ufficio protocollo comunale.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato (con timbro o firma o ceralacca) e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: **"Bando per l'assegnazione di concessioni demaniali marittime lotto n..... . Riservato - Non Aprire"**.

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	

Ogni intera area in concessione dovrà essere oggetto di una specifica domanda (plico completo), a pena di esclusione. Non sono dunque ammesse domande per porzioni di area diverse dai lotti individuati all'art. 2 del presente bando.

All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, due buste, contraddistinte rispettivamente con le lettere "A" e "B", che dovranno essere chiuse e adeguatamente sigillate (con timbro o firma o ceralacca), recanti l'indicazione del mittente oltre alla scritta di seguito indicata.

Busta "A"

La busta "A", recante la scritta esterna "DOCUMENTAZIONE", dovrà contenere:

1) la domanda di partecipazione dovrà:

- indicare, nel caso di persona fisica, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale; nel caso di impresa individuale, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale dell'imprenditore; negli altri casi, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A. della ditta, nonché le generalità del legale rappresentante;

- essere datata e sottoscritta dalla persona fisica, o dal titolare nel caso di impresa individuale, o da persona munita dei poteri di legale rappresentanza negli altri casi;

2) la ricevuta in originale, comprovante che il deposito cauzionale di cui all'art. 7 è stato eseguito nei modi e termini indicati;

3) la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, per le persone fisiche:

- di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 10 della legge n.575 del 31.05.1965 e successive modificazioni e integrazioni;

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, che non sia a proprio carico in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni né il soggetto versi in stato di sospensione dell'attività commerciale;

- che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana;

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana;

- di non avere alcuna lite pendente con il Comune di e di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre Amministrazioni Pubbliche;

per le società, consorzi e imprese in genere:

- di titolarità della rappresentanza legale o in alternativa procura speciale in copia autentica ai sensi degli artt. 18 e 19 D.P.R. n. 445/2000

- di non trovarsi in alcuna causa di esclusione dalle procedure di gara con Enti pubblici;

- di non incorsi nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

- che l'impresa non si avvale dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001 oppure che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68) ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68).

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	

Pagina 32 di 32

4) nel caso di consorzio, la dichiarazione nella forma dell'atto notorio di cui all'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale, con indicazione dei consorziati costituenti il consorzio stesso;

5) dichiarazione di impegno a sottoscrivere in caso di aggiudicazione, nei termini indicati dal Comune, il titolo concessorio, nonché di iscrizione al Registro delle Imprese Settore Turistico, in mancanza di tale iscrizione dichiarazione di impegno ad iscriversi prima del rilascio della concessione;

6) la certificazione, rilasciata dal Comune di – Ufficio Tecnico, attestante che il soggetto concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi e dell'area oggetto di concessione, a tal fine i soggetti interessati possono concordare la data del sopralluogo alle aree in oggetto, contattando il Responsabile del procedimento Tel .

7) la dichiarazione di essere a conoscenza che le concessioni in oggetto sono state individuate dal PDC, approvato con delibera di n. ... del,

8) la dichiarazione di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente bando nonché nelle norme da esso richiamate con particolare riferimento alla L.R. n°141/97 nel testo vigente, nel PDM Regionale., nel PDC e nelle N.T.A. del PDC;

I documenti di cui ai punti 2) e 6) dovranno essere unici, indipendentemente dalla forma giuridica che si è dato il concorrente.

Il mancato inserimento nella busta "A" dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), e 8), con le indicazioni contenute nei suddetti punti, comporta l'esclusione dalla gara.

Busta "B"

La busta "B", recante la scritta esterna "OFFERTA TECNICA", dovrà contenere:

1) N. 2 copie della documentazione tecnica indicata nelle N.T.A. del PDC:

- Corografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000, che sarà resa disponibile dal Comune, utilizzando sia il supporto cartaceo che quello informatico. Inoltre in formato vettoriale (.dxf) dovranno essere descritti i poligoni dell'area in oggetto, i vertici dovranno riportare le coordinate riferite al sistema di riferimento utilizzato dal S.I.D.;

- Planimetria della zona scala 1:2000 con chiara indicazione degli elementi di conformità al PDC della porzione di arenile da concedere;

- Elaborati in scala 1:200 e 1:50 per le opere di dettaglio (se necessari);

- Documentazione fotografica dello stato di fatto;

- Rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a valutare lo stato di fatto;

- Piano finanziario di investimento e di ammortamento. Il piano dovrà dettagliare chiaramente (cronologia e importi) gli investimenti di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) del precedente art. 6, oltre agli investimenti previsti dal concessionario per l'attuazione della concessione stessa.

- Computo metrico estimativo delle opere e/o strutture da realizzarsi sull'area in concessione

- Relazione tecnico-illustrativa del progetto, firmata da tecnico abilitato. La relazione dovrà essere suddivisa nei seguenti paragrafi:

Descrizione dell'intervento proposto sull'area demaniale che si intende ricevere in concessione;

Modalità di gestione della concessione: periodo di apertura, personale coinvolto, gestione diretta, servizi ed attrezzature previste, manutenzioni, ecc.;

Descrizione del sistema costruttivo e dei materiali che si intendono impiegare;

Descrizione dei sistemi e delle tecnologie impiegati per limitare l'impatto ambientale;

Miglioramento della qualità dell'offerta turistica comunale, in relazione al tipo di intervento proposto, ed interesse pubblico del servizio offerto;

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	

Sviluppi e ricadute economiche per la località: impiego di manodopera locale, investimenti sul territorio, promozioni e/o partecipazione a manifestazioni ed eventi, offerte integrate, ecc.;

Qualifica del concorrente: capacità tecniche e finanziarie, certificazioni di qualità e/o ambientali (tipo: ISO 9000, ISO 14001, Emas, Ecolabel, Marchio di Qualità locale) nonché eventuale qualifica di soggetto imprenditoriale attivo nel settore del turismo, riconosciuta dalla legislazione nazionale vigente;

Parametri normativi e tecnici: indicazione della durata (se diversa da quanto previsto dall'art 8 del PDM Regionale e dello scopo della concessione, degli standard minimi che si intendono assicurare (non inferiori a quanto previsto nel PDC), della tipologia di insediamento e delle opere previste.

2) Perizia tecnica che dimostri che i manufatti in progetto non vengono ad essere interessati dal battente dell'onda di mareggiata, nella configurazione della spiaggia più sfavorevole e in presenza dei dati meteomarini più sfavorevoli.

Il mancato inserimento nella busta "B" dei documenti di cui ai punti 1), e 2) con le indicazioni contenute nei suddetti punti, comporta l'esclusione dalla gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal concorrente, ossia dal legale rappresentante o dal suo procuratore.

Art. 10. Espletamento della gara e disposizioni varie

o Non sono ammesse offerte "condizionate" o "a termine".

o **Ciascuna offerta, pena l'esclusione, deve riguardare solamente ciascuna intera area demaniale (concessione) di cui all'art. 2, così come individuata nella Tav. n°del PDC, fermo restando che un singolo concorrente può presentare offerte distinte per tutte le aree in concessione.**

o L'assentimento delle concessioni avrà luogo anche in presenza di una sola domanda valida.

o La commissione di valutazione, appositamente nominata dalla Giunta Municipale, esaminerà le domande pervenute, formulerà la graduatoria tra i partecipanti e provvederà all'aggiudicazione in via provvisoria con redazione di apposito verbale. L'aggiudicazione diverrà definitiva solo a seguito di recepimento del predetto verbale con determinazione dirigenziale. Qualora però, non ricorrono le ragioni di preferenza di cui all'art.6 del presente bando, si procederà a licitazione privata, in aumento, sul canone demaniale di cui al precedente art. 5.

o Ai fini dello svolgimento della gara, per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla L.R. n°141/97 nel testo vigente, nel PDM Regionale, e nel Regolamento attuativo del PDC;

o Tutte le spese, nonché le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell'atto, saranno a carico dell'aggiudicatario.

o L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la sottoscrizione della concessione, a semplice avviso del Comune, effettuato a mezzo di raccomandata a/r. Nel caso in cui l'aggiudicatario non sottoscrivesse l'atto nel termine fissato, si procederà, con apposita determinazione del Dirigente comunale, da notificare all'interessato a mezzo di messo comunale, alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento del deposito cauzionale.

o Il presente bando verrà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio comunale, e negli spazi destinati alla pubblica affissione nonché sulle pagine regionali dei quotidiani nazionali e reso disponibile all'indirizzo internet del Comune(www.....).

o Per l'acquisizione e/o la consultazione della documentazione necessaria per la partecipazione al presente bando (PDC, PDM, ecc.) e per ogni eventuale ulteriore informazione, gli interessati

	CITTÀ DI ALBA ADRIATICA	
	PDMC (Piano del Demanio Marittimo Comunale)	
	Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento d'Uso	Pagina 34 di 34

potranno rivolgersi all'Ufficio del Comune di,al Responsabile del Procedimento Tel.

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente